

Informativa settimanale

N. 03 del 26/01/2026

CHI SIAMO

Macpal, società specializzata nel fornire servizi e consulenza alle Pubbliche Amministrazioni, è **dal 1° gennaio 2026, parte di Dasein, il nuovo pilastro della formazione e della consulenza del Gruppo EXACTA.**

Questa integrazione permette al Gruppo Exacta, **partecipata da AMCO**, il cui capitale sociale è detenuto dal **MEF**, di offrire un maggior numero di consulenti qualificati, una gamma più ampia di servizi, nuove opportunità di formazione e di aggiornamento.

L'attenzione, la cura e la centralità per i piccoli Enti, che da sempre contraddistinguono l'attività di Macpal, rimangono gli stessi così come l'impegno a mantenere rapporti di fiducia basati sull'ascolto, la vicinanza e la professionalità.

Buona lettura.

INDICE ARGOMENTI

- PIANO ANNUALE DEI FLUSSI DI CASSA: i controlli del revisore
- PEG: primo strumento per definire gli obiettivi di gestione
- GESTIONE IN ESERCIZIO PROVVISORIO: le possibilità
- APPLICAZIONE AVANZO VINCOLATO PRESUNTO: approfondimento
- ACCRUAL: attenzione ai chiarimenti in tema di capitalizzazione
- PERSONALE: esclusi i segretari comunali dai tetti di spesa del personale
- PERSONALE: proroga incarichi e nuove assunzioni segretari comunali
- AGENTI CONTABILI: attenzione alla scadenza

SEZIONE “APPROFONDIMENTI”

SEZIONE “RICORDIAMO”

Tutte le informazioni ed i contenuti sono forniti a scopo puramente informativo e divulgativo e non costituiscono una consulenza e, per l'effetto, non sostituiscono in alcun modo il rapporto consulente-cliente e/o avvocato-cliente.

CONVEZIONE EXACTA A.N.P.C.I.

Exacta ha siglato una convenzione con A.N.P.C.I., grazie alla quale offre a tutti gli associati una newsletter settimanale gratuita ed uno sconto* del 5% su una serie di applicativi e servizi di MACPAL e Dasein, tra cui:

- Applicativo Formazione PA
- Applicativo Date x Fondo
- Applicativo Controlli Web
- Applicativo Napoleone
- Gestione piattaforma certificazione crediti
- Elaborazione Fabbisogni Standard - SOSE
- Supporto negli adempimenti relativi al servizio finanziario
- Consulenza sugli applicativi di cui sopra
- Formazione sugli applicativi di cui sopra

➤ **PIANO ANNUALE DEI FLUSSI DI CASSA: i controlli del revisore**

Il DL 155/2024 art. 6 comma 1, al fine di rafforzare le misure sulla riduzione dei tempi di pagamento (Milestone M1C1-72 bis - riforma abilitante del Piano nazionale di ripresa e resilienza 1.11), prevede l'adozione in Giunta, entro il 28/02, di un piano annuale dei flussi di cassa, elaborato dal Responsabile del Servizio Finanziario con la collaborazione dei responsabili dei servizi, contenente il cronoprogramma dei pagamenti e degli incassi relativi all'esercizio di riferimento.

Per quanto riguarda il controllo da parte del Revisore, la norma non richiede una verifica preventiva di riscontro dell'atto, ma solo una verifica a posteriori: "Il competente organo di controllo di regolarità amministrativa e contabile verifica che sia predisposto il piano di cassa".

L'Ancrel evidenzia, tuttavia, come il controllo sia non solo da focalizzare sulla tempestiva adozione del piano, ma sulla coerenza delle previsioni di cassa rispetto ai relativi stanziamenti del bilancio di previsione approvato o agli stanziamenti di cassa aggiornati, ove siano intervenute variazioni.

Si evidenzia inoltre come le previsioni di cassa dovranno rispettare i limiti posti dall'art. 163 del Tuel per gli enti in esercizio provvisorio o gestione provvisoria.

In particolare, andranno verificate:

- le modalità di compilazione e il rispetto delle indicazioni del modello disponibile sul sito della Rgs;
- la veridicità e attendibilità delle previsioni di cassa, anche tenendo conto del trend storico di riscossioni e pagamenti e delle peculiarità legate all'esercizio;
- i vincoli di cassa da trasferimenti o da prestiti (artt. 180 c. 3 lett. d e 195 del Tuel);
- l'anticipazione di tesoreria.

L'associazione, rilevando la funzione strategica del piano quale strumento in grado di rilevare in anticipo le criticità e permettere di conseguenza l'adozione di azioni correttive, se correttamente costruito, pone inoltre l'attenzione sui tempi di pagamento, sulla massa di residui attivi e passivi, sul FCDE e sui vincoli di cassa, la cui ricognizione e gestione contabile risulta fondamentale.

Dopo l'iniziale verifica, ai revisori compete il generale obbligo di vigilanza (art. 239 del Tuel): gli aggiornamenti del piano dei flussi di cassa vanno assunti con atto del responsabile finanziario e comunicati alla Giunta, almeno trimestralmente, secondo l'invito riportato sul modello Rgs.

Gli scostamenti tra i dati Siope effettivi (derivanti delle movimentazioni dei trimestri precedenti) e le iniziali previsioni di cassa sono utili anche per valutare l'attendibilità del piano iniziale.

Considerata l'importanza strategica di una programmazione consapevole e di un monitoraggio continuo del cash flow dell'Ente e dei suoi vincoli, Dasein rimane a disposizione per supportarvi in merito con approfondimenti, servizi chiavi in mano e soluzioni operative.

➤ **PEG: primo strumento per definire gli obiettivi di gestione**

Nel precedente numero, si è approfondito il tema Piano Esecutivo di Gestione quale adempimento e contestualmente opportunità di governance, di delimitazione delle competenze e della loro allocazione.

In questo articolo si analizza il documento alla luce del suo utilizzo nella definizione degli obiettivi di gestione.

Il principio contabile di programmazione All. 4/1 Dlgs 118/2011 evidenzia che l'elenco dei capitoli di cui si compone il bilancio tecnico, distinti per centri di responsabilità riferito ai medesimi esercizi considerati nel bilancio di previsione, deve essere successivamente inserito, con gli obiettivi generali di primo livello, nel piano esecutivo di gestione (PEG).

Il PEG è il documento che permette di declinare in maggior dettaglio la programmazione operativa contenuta nell'apposita Sezione del Documento Unico di Programmazione (DUP), anche per gli enti che lo redigono nella versione "semplificata".

Il PEG rappresenta lo strumento attraverso il quale si guida la relazione tra organo esecutivo e responsabili dei servizi e tale relazione è finalizzata alla definizione degli obiettivi di gestione, alla assegnazione delle risorse necessarie al loro raggiungimento e alla successiva valutazione.

Un PEG irrealistico, lontano dalle effettive esigenze di funzionamento e non condiviso con i soggetti che dovranno gestirlo, può divenire inefficace e deleterio.

Il PEG facilita la valutazione della fattibilità tecnica degli obiettivi definiti a livello politico orientando e guidando la gestione, grazie alla definizione degli indirizzi da parte dell'organo esecutivo e responsabilizza sull'utilizzo delle risorse e sul raggiungimento dei risultati.

Gli "obiettivi di gestione" costituiscono obiettivi generali di primo livello verso i quali indirizzare le attività e coordinare le risorse nella gestione dei processi di erogazione di un determinato servizio.

Gli obiettivi specifici, di secondo livello, funzionali al conseguimento degli obiettivi della gestione, sono indicati nel piano dettagliato degli obiettivi di cui all'articolo 108, comma 1 del TUEL e nel piano della performance di cui all'articolo 10 del decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150, assorbiti nel Piano integrato di attività e organizzazione (PIAO) di cui all'articolo 6 del decreto-legge 9 giugno 2021, n. 80, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2021, n. 113.

L'inizio dell'esercizio è occasione per "maneggiare" il PEG e valutare interventi migliorativi sia a livello gestionale che di programmazione.

Dasein rimane a disposizione per supportarvi in merito ad analisi

➤ **GESTIONE IN ESERCIZIO PROVVISORIO: le possibilità**

Con la proroga dell'approvazione del bilancio di previsione 2026/2028 al 28 febbraio (Decreto del 24 dicembre 2025), si pone il tema della gestione in esercizio provvisorio.

Nel precedente numero è stata posta l'attenzione sulle regole che devono guidare l'operatività contabile fino a tale data.

Continuando l'approfondimento, si evidenzia che in sede di gestione provvisoria, l'Ente può:

- procedere con le operazioni di riaccertamento dei residui, sia straordinario che ordinario (di cui all'articolo 3, comma 4 e 7, Dlgs 118/2011 e smi) entro i termini previsti per l'approvazione del rendiconto.

In tal caso, la variazione di bilancio necessaria alla reimputazione degli impegni e degli accertamenti all'esercizio in cui le obbligazioni sono esigibili, è effettuata, con delibera di Giunta, dopo avere acquisito il parere del l'organo di revisione a valere sull'ultimo bilancio di previsione approvato.

- approvare variazioni di bilancio
 - a) di applicazione avanzo vincolato e accantonato.

Per garantire la prosecuzione o l'avvio di attività soggette a termini o scadenza, il cui mancato svolgimento determinerebbe danno per l'ente, è consentito l'utilizzo delle quote vincolate e

accantonate dell'avanzo di amministrazione sulla base di una relazione documentata del dirigente competente.

A tal fine, dopo avere acquisito il parere dell'organo di revisione contabile la Giunta delibera una variazione del bilancio provvisorio in corso di gestione, che dispone l'utilizzo dell'avanzo di amministrazione determinato sulla base di dati di preconsuntivo dell'esercizio precedente.

- b) Compensative tra le dotazioni delle missioni e dei programmi limitatamente alle spese per il personale, conseguenti a provvedimenti di trasferimento del personale all'interno dell'ente
- c) Compensative tra dotazioni di missioni e programmi riguardanti l'utilizzo di risorse comunitarie e vincolate o variazioni necessarie per l'attuazione di interventi previsti da intese istituzionali di programma o da altri strumenti di programmazione negoziata già deliberati dal Consiglio
- d) Prelevamenti dal Fondo di Riserva

Considerata la natura autorizzatoria del bilancio di previsione, nel rispetto della disciplina generale riguardante il fondo di riserva, nel corso dell'esercizio provvisorio è consentito l'utilizzo di tale accantonamento solo per fronteggiare obbligazioni derivanti da provvedimenti giurisdizionali esecutivi, da obblighi tassativamente previsti dalla legge (quali, ad esempio, le spese per le elezioni in caso di stanziamenti non adeguati nella spesa corrente) e per garantire la prosecuzione o l'avvio di attività soggette a termini o scadenza, il cui mancato svolgimento determinerebbe danno per l'ente.

A seguito dell'approvazione del bilancio di previsione, con riferimento all'esercizio in corso, il limite massimo di accantonamento al fondo di riserva è ridotto dell'importo del fondo di riserva utilizzato nel corso dell'esercizio provvisorio.

e) Variazione di PEG:

Variazioni tra macroaggregati all'interno dello stesso programma e tra categorie all'interno della stessa tipologia (Giunta);

variazioni fra capitoli entro la medesima categoria o entro il medesimo macroaggregato tranne trasferimenti, contributi agli investimenti e trasferimenti di capitale (Responsabile).

Dasein rimane a disposizione per supportarvi nella gestione dell'esercizio provvisorio e nella redazione del bilancio di previsione 2026/2028.

➤ **APPLICAZIONE AVANZO VINCOLATO PRESUNTO: approfondimento**

Nel precedente numero è stata attenzionata la scadenza del 31 gennaio per l'approvazione del prospetto aggiornato riguardante il risultato presunto di amministrazione da parte della Giunta.

Tale azione deve essere effettuata solo da parte degli enti locali che hanno applicato al bilancio di previsione 2026-2028, approvato entro il 31 dicembre 2025, quote di avanzo vincolato e accantonato presunto.

In questo articolo verranno approfondite le opzioni e le criticità collegate al tema:

1. se tale prospetto evidenzia una quota vincolata del risultato di amministrazione inferiore rispetto a quella applicata al bilancio, occorre provvedere immediatamente alle necessarie variazioni di bilancio che adeguano l'impiego del risultato di amministrazione vincolato / accantonato.
2. in assenza dell'aggiornamento del prospetto riguardante il risultato di amministrazione presunto, si provvede immediatamente alla variazione di bilancio che elimina l'utilizzo dell'avanzo di amministrazione.

Le eventuali variazioni di bilancio che, in attesa dell'approvazione del consuntivo, applicano al bilancio quote vincolate o accantonate del risultato di amministrazione, possono essere effettuate solo dopo l'approvazione da parte della Giunta del prospetto aggiornato del risultato di amministrazione presunto e di un preconsuntivo.

Sulla scorta di questa esigenza, è opportuno ricordare che è stato aggiornato il prospetto equilibri di bilancio, nella nota sull'applicazione avanzo presunto.

La Commissione Arconet, nel corso della seduta del 10 dicembre del 2025 ha approvato una modifica al prospetto degli equilibri di bilancio relativamente alla nota (2) che in precedenza considerava possibile applicare in sede di prima approvazione di bilancio di previsione il solo avanzo vincolato presunto, mentre la norma consente di applicare anche la quota di avanzo accantonato presunto, se consolidato, ovvero derivante da esercizi precedenti.

Dasein rimane a disposizione per supportarvi nell'elaborazione del risultato presunto di Amministrazione e nella redazione del rendiconto di gestione

➤ **ACCRUAL: attenzione ai chiarimenti in tema di capitalizzazione**

In vista della prossima redazione della contabilità economico patrimoniale e per gli Enti con popolazione superiore ai 5.000 abitanti alla "messa a terra" della riforma Accrual, è interessante rilevare come interventi di chiarimento possano dare spunti per la nuova riqualificazione del patrimonio dell'Ente.

Il Decreto Ministero Economia e Finanze del 6 agosto 2025, di modifica ai principi contabili Dlgs 118/2011, chiarisce che le manutenzioni sono capitalizzabili solo se hanno natura straordinaria, nel caso di ampliamento, ammodernamento o miglioramento degli elementi strutturali del bene, che si traducono in un effettivo aumento significativo e misurabile di capacità o di produttività o di sicurezza (per adeguamento alle norme di legge) o di vita utile del bene.

Nel caso in cui tali costi non producano i predetti effetti vanno considerati manutenzione ordinaria e, conseguentemente, imputati al conto economico (ad es. costi sostenuti per porre riparo a guasti e rotture, costi per pulizia, verniciatura, riparazione, sostituzione di parti deteriorate dall'uso, ecc.).

La novità del principio evidenzia che un particolare intervento di manutenzione straordinaria è costituito dalle opere per la sistemazione del suolo, finalizzate a garantire la sicurezza del territorio e a prevenire o mitigare fenomeni di dissesto idrogeologico, come frane, erosioni, alluvioni.

A decorrere dall'esercizio 2026, i costi capitalizzati riguardanti le "Opere per la sistemazione del suolo" sono rilevati nella voce del modulo patrimoniale del piano dei conti integrato riguardante il bene per il quale sono stati sostenuti, mentre nel modulo finanziario del piano dei conti integrato, le spese riguardanti le opere per la sistemazione del suolo continuano ad essere registrate nell'apposita voce (U.2.02.01.09.014).

In occasione dell'apertura delle scritture dell'esercizio 2026, si procederà quindi alla chiusura contabile delle voci del modulo patrimoniale del piano dei conti integrato riguardanti le opere per la sistemazione del suolo che, dall'esercizio 2027, sono eliminate dal modulo del piano dei conti integrato (1.2.2.02.09.14.001 Opere per la sistemazione del suolo, 1.2.2.05.09.12.001 Opere per la sistemazione del suolo acquisite mediante operazioni di leasing finanziario, 2.2.3.01.09.01.013 Fondi ammortamento di Opere per la sistemazione del suolo e 1.3.2.02.06.08.014 Crediti da Alienazione di opere per la sistemazione del suolo), incrementando:

- i conti riguardanti le immobilizzazioni che sono state oggetto degli interventi di sistemazione del suolo;
- i conti riguardanti la manutenzione straordinaria su beni di terzi con riferimento alle opere di sistemazione del suolo effettuate sui beni di terzi di cui l'ente si avvale;
- gli oneri per insussistenze dell'attivo con riferimento alle opere di sistemazione del suolo effettuate sui beni di terzi di cui l'ente non si avvale.

Inoltre, a decorrere dall'esercizio 2026, nelle scritture della contabilità economico patrimoniale, i costi sostenuti per realizzare opere per la sistemazione del suolo effettuate sui beni di terzi di cui l'ente non si avvale sono rilevati tra i costi dell'esercizio (acquisto di beni, acquisto di servizi, ecc.).

Ogni intervento in tema di patrimonio diventa importante per poter controllare e gestire l'innovazione sistemica derivante dalla riforma Accrual.

Dasein rimane a disposizione per supportarvi nell'analisi del VS patrimonio, anche alla luce della necessità di allineare i dati censiti in inventario, a catasto e su Portale del Tesoro.

➤ **PERSONALE: esclusi i segretari comunali dai tetti di spesa del personale**

Il decreto sul Pnrr, atteso in Consiglio dei Ministri entro la fine del mese per disciplinare la fase finale nell'attuazione del Piano, prevede novità per Comuni, Province e Città Metropolitane.

La norma allarga e rende strutturale un'agevolazione nata con il decreto Pa del 2023 (articolo 3, comma 6 del DL 44/2023), che aveva previsto l'esclusione del costo dei segretari dai tetti di spesa di personale solo fino al 2026.

Tale disposizione era prevista solo per gli enti che alla data della sua entrata in vigore non avessero il segretario, dando vita di fatto ad un regime che penalizzava gli altri enti riducendone la capacità assunzionale in virtù del computo della spesa per il segretario comunale all'interno della complessiva spesa del personale.

L'intervento normativo intende sanare tale disparità, sia rendendo strutturale la facoltà di escludere il costo del segretario comunale dai tetti di spesa del personale, sia ampliando l'applicazione a tutti gli enti.

Nello stesso emanando Decreto, si perseguirà l'obiettivo di rinforzare la presenza dei segretari limitando il ricorso all'esercizio "a scavalco" e non ultimo all'utilizzo massimizzato delle convenzioni, permettendo in via eccezionale e una tantum, di iscrivere all'albo anche i 101 partecipanti al concorso indetto il 18 novembre 2024 che risulteranno idonei ma non vincitori. L'iscrizione pare sarà comunque subordinata al conseguimento della relativa autorizzazione all'assunzione, come prevede l'articolo 16-ter, comma 8 del DL 162/2019.

➤ **PERSONALE: proroga incarichi e nuove assunzioni segretari comunali**

Alla luce dell'articolo precedente, risulta interessante approfondire il tema di incarico al segretario comunale.

Ai sensi dell'articolo 12bis del DL 4/2022, richiamate nell'articolo 18 quater del DL 113/2024, il segretario iscritto nella fascia iniziale di accesso in carriera, su richiesta del sindaco, previa autorizzazione del Ministero dell'interno, può assumere la titolarità anche in sedi, singole o convenzionate, corrispondenti alla fascia professionale immediatamente superiore aventi fino ad un massimo di 5.000 abitanti, nonché fino ad un massimo di 10.000 abitanti nelle sedi singole situate nelle isole minori, in caso di vacanza della sede e qualora la procedura di pubblicizzazione sia andata deserta.

La legge 199/2025 (Legge di bilancio 2026), e specificatamente l'articolo 1 comma 691, coerentemente con le disposizioni indicate, protrae di ulteriori 12 mesi gli incarichi conferiti, per venire incontro alle esigenze amministrative dei piccoli comuni.

Contestualmente, per riequilibrare il rapporto numerico fra segretari iscritti all'albo e sedi di segreteria, nella stessa legge di bilancio 2026, con l'articolo 1 comma 833, viene autorizzato il Ministero dell'Interno a iscrivere all'Albo dei segretari comunali e provinciali, in aggiunta a quelli previsti dal bando, indetto con decreto del 18 novembre 2024, anche i borsisti non vincitori che abbiano conseguito il punteggio minimo di idoneità al termine del corso-concorso selettivo di formazione.

Con successivo e apposito DPCM dell'8 gennaio 2026 il Ministero dell'Interno è stato autorizzato ad assumere 98 nuovi segretari comunali e provinciali.

Al momento questo provvedimento non è assistito da benefici economici a supporto.

Il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 1° maggio 2023 prevedeva il "Contributo di cui all'articolo 1, comma 828, della legge 29 dicembre 2022, n. 197, a favore dei Comuni fino a 5.000 abitanti per la spesa dei segretari comunali".

Nello specifico, il provvedimento previsto dall'articolo 1, comma 828, della legge 29 dicembre 2022, n. 197, era finalizzato a supportare i Comuni con popolazione fino a 5.000 abitanti, a decorrere dall'anno 2023 e per la durata del Piano nazionale di ripresa e resilienza, fino al 31 dicembre 2026.

Esso prevedeva che le risorse di cui all'art. 31 -bis, comma 5, del decreto-legge 6 novembre 2021, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 dicembre 2021, n. 233, oltre ad integrare l'elenco di cui al Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 30 dicembre 2022 con ulteriori sei

amministrazioni comunali e rideterminare le risorse finanziarie disponibili per l'utilizzo del fondo alla luce degli aumenti contrattuali intervenuti, fossero destinate nel modo seguente:

1.000.000,00 di euro per l'anno 2023, e 2.500.000,00 di euro per ciascuno degli anni dal 2024 al 2026 per il finanziamento di iniziative di assistenza tecnica specialistica a favore dei Comuni fino a 5.000 abitanti svolte da esperti individuati attraverso il portale www.InPA.gov.it mediante bando adottato dal Dipartimento della Funzione pubblica d'intesa con l'Anci; la parte restante, destinato ai Comuni fino a 5.000 abitanti per sostenere gli oneri relativi al trattamento economico degli incarichi di titolarità della sede di segreteria conferiti ai segretari comunali per ciascuna delle annualità dal 2023 al 2026.

Il contributo, pari a euro 40.000,00, è stato attribuito con il seguente ordine di priorità:

- a) Comuni con sede di segreteria non convenzionata vacante e che siano strutturalmente deficitari, in dissesto o che abbiano adottato una procedura di riequilibrio finanziario;
- b) Comuni con sede di segreteria vacante non convenzionata;
- c) Comuni con segretario titolare non in convenzione ma che siano strutturalmente deficitari, in dissesto o che abbiano adottato una procedura di riequilibrio finanziario;
- d) Comuni aderenti ad una convenzione di segreteria, purché aventi ciascuno una popolazione fino a 5.000 abitanti, in tal caso si valutano i requisiti più favorevoli posseduti dalle amministrazioni che vi partecipano e il contributo è attribuito collettivamente agli enti partecipanti alla convenzione medesima;
- e) Comuni con segretario titolare non convenzionato.

➤ **AGENTI CONTABILI: attenzione alla scadenza**

Il TUEL dispone che entro 30 giorni dalla chiusura dell'esercizio finanziario, gli agenti contabili sono tenuti a presentare il conto della gestione dell'esercizio finanziario precedente, da trasmettere alla competente sezione giurisdizionale della Corte dei conti entro 60 giorni dall'approvazione del rendiconto.

La parifica degli agenti contabili accertata la regolarità della gestione e la corrispondenza dei dati riportati nei conti degli agenti contabili con le scritture contabili dell'ente e dovrebbe essere effettuata con atto specifico da parte del responsabile del servizio finanziario o da altro responsabile per quanto riguarda i conti giudiziali dove si verifica sovrapposizione tra soggetto controllato e soggetto controllore (es. il ragioniere capo è anche economo).

Contestualmente all'approvazione del rendiconto, i conti giudiziali sono approvati dal Consiglio e trasmessi alla Corte dei Conti tramite portale SIRECO (Sistema Informativo Resa Elettronica Conti).

Dasein rimane a disposizione per supportarvi nell'adempimento SIRECO e nell'approfondimento del tema.

APPROFONDIMENTI

ACCRUAL

<https://forms.gle/2RqoPPY9ECDNMUm46>

<https://www.dasein.it/wp-content/uploads/2026/01/PILLOLA-ACCRUAL-10-DICEMBRE-2025.pdf>

FONDI E ACCANTONAMENTI – Obblighi ed opportunità per gli Enti locali

Video:

<https://youtu.be/rMcvFIrU0OQ>

Slide:

<https://www.dasein.it/wp-content/uploads/2025/11/Slide-Fondi-e-accantonamenti.pdf>

RICORDIAMO

PCC, STOCK E FONDO GARANZIA DEBITI COMMERCIALI

In vista del prossimo 31/01/2026 e del collegato adempimento del 28/02/2026, si ricorda la rilevanza di procedere ad un'analisi dei debiti commerciali e programmare interventi specifici di bonifica e monitoraggio.

FLUSSI DI CASSA

In vista della chiusura dell'esercizio 2025 e della programmazione 2026, con contestuali adempimenti fissati al 31/01 e al 28/02, assume particolare rilievo l'attenzione alla programmazione di cassa che richiederà agli Enti l'adozione di un piano annuale da adottare con Giunta.

Importante in questo senso anche la rilevazione della cassa vincolata e l'impostazione di una sua gestione corretta e trasparente.

ACCRUAL

In vista del rendiconto 2025, analisi, valorizzazione del patrimonio comunale e organizzazione per una sua efficace gestione.

CONTRIBUTO INDENNITA' AMMINISTRATORI

Con il comunicato n. 2 del 3 dicembre 2025 e successivo del 15 dicembre 2025, la Finanza Locale rende noto che è disponibile la certificazione telematica concernente il contributo per l'incremento dell'indennità di funzione di cui ai commi 583, 584 e 585 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2021, n.234 per l'anno 2024 da elaborare e trasmettere entro il 2 marzo 2026.

QUESTIONARIO DEBITI FUORI BILANCIO

Il questionario relativo al 2024 risulta disponibile alla compilazione nella sezione "*Questionari finanza territoriale*", accessibile dal portale dei Servizi on line della Corte dei conti.

Si ricorda che l'invio è a cura del responsabile dei servizi finanziari (RSF) o del Responsabile Invio Dati Contabili (RIDC) con scadenza indicata al 31/01/2026.

Si riporta di seguito un elenco delle principali scadenze (oltre a quelle di routine) che interesseranno gli uffici finanziari degli Enti Locali nel 2026. Occorre tenere presente che questo elenco può non essere esaustivo sia per l'eventuale aggiunta di nuovi adempimenti e sia per eventuali modifiche, proroghe od interpretazioni, delle scadenze stesse:

Scadenza	Oggetto	Note
30/01	Rilascio del Conto del Tesoriere parificato Attività di Spunta e verifiche Siope	art. 226 TUEL
31/01	ITP ANNUALE	
31/01	Definizione dello Stock del debito commerciale 2025	
31/01	Determina del responsabile del servizio finanziario su monitoraggio flussi di cassa IV trimestre 2025	
31/01	BDAP – trasmissione bilanci approvati (entro 30 giorni dall'approvazione)	
31/01	Questionario Debiti Fuori Bilancio 2024	
28/02	Delibera di Giunta Piano Annuale dei Flussi di Cassa	
28/02	Delibera di Giunta Fondo garanzia dei debiti commerciali	Alla luce dello stock e dei tempi di pagamento 2025
02/03	Certificato contributo indennità amministratori	

UN MARE DI SOLUZIONI PER LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE

1 PROGRAMMAZIONE E CONTROLLO

Supporto metodologico e tecnico per la Governance e le attività di Pianificazione, Programmazione, Monitoraggio, Valutazione e Rendicontazione per la PA.

Applicativo sviluppato:
NAPOLEONEPA

2 RISORSE UMANE

Supporto informativo e formativo su tutte le problematiche attinenti alla gestione e allo sviluppo delle HR.

Applicativo sviluppato:
FONDO WEB

3 COMPLIANCE

Servizi di controllo e supporto su temi specifici e obbligatori per la Pubblica Amministrazione quali Prevenzione della corruzione, Trasparenza e Privacy.

Applicativi sviluppati: GRADIMENTO PA - CONTROLLI WEB - DPOPLUS

4 FORMAZIONE

Progettazione allo sviluppo e alla gestione di processi formativi per tutte le categorie di dipendenti, sia nelle aziende private sia negli Enti della Pubblica Amministrazione.

Applicativi sviluppati:
FORMAZIONE PA - SOFT SKILLS

5 FINANZA E PATRIMONIO

Supporto economico-finanziario all'elaborazione dati contabili, alla gestione patrimoniale e alla formazione teorico/pratica per la Pubblica Amministrazione. **Cura e centralità per i piccoli Enti**

**Semplifichiamo
il lavoro delle
Organizzazioni
migliorando i risultati
della PA a favore
dei cittadini.**